



SETTORE POLIZIA LOCALE
Polizia Locale

ORDINANZA N. 3 DEL 09/03/2016

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO: GIORNI FESTIVI ANNO 2016 - BASIGLIO MILANO TRE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

PREMESSO CHE

L'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 02.04.2014 ha istituito una nuova zona a traffico limitato nel territorio comunale di Basiglio Milano Tre, vigente ogni anno, nei giorni festivi compresi dalla seconda domenica di aprile alla seconda domenica di ottobre (escluso il mese di agosto), dalle ore 14,00 alle ore 19,00;

CONSIDERATO CHE

- nel periodo compreso tra la seconda domenica di aprile e la seconda domenica di ottobre vi è, anche nelle giornate festive infrasettimanali, un maggior afflusso di veicoli che possono provocare oltre gli inconvenienti alla circolazione veicolare, problemi organizzativi circa il parcheggio degli stessi veicoli, in quanto i parcheggi del territorio sono insufficienti a contenere un maggior volume di veicoli all'interno delle residenze di Milano Tre;

- l'afflusso veicolare è in prevalenza costituito da veicoli di cittadini non residenti;

RITENUTO CHE

è necessario garantire la sicurezza della circolazione, dei pedoni e, più in generale, il rispetto dell'ordine pubblico, del territorio, del patrimonio ambientale e culturale, tenuto anche conto degli effetti che una ridotta presenza di veicoli in circolazione ha sulla salute pubblica;

PRESO ATTO CHE

- il comma 11 dell'art. 7 del Codice della Strada dà facoltà ai comuni di riservare superfici o spazi di sosta per i veicoli privati dei residenti nella zona a traffico limitato;

- la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3816 del 21.07.1997 estende per analogia tale facoltà ai veicoli privati dei soggetti domiciliati nella zona a traffico limitato;

- la disciplina della sosta e della circolazione nel territorio comunale nel corso degli anni non ha subito sostanziali variazioni, continuando a prevedersi l'ipotesi di rilascio di contrassegni per i cittadini residenti nel territorio di Basiglio;

VISTO

- l'art. 3 del D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e s.m.i , ove per zona a Traffico Limitato (ZTL) si intende "l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";

- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), ove si evince che nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del Sindaco, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, nonché stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, così come adottare provvedimenti atti a limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, in considerazione degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);

- l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

per i motivi in premessa indicati l'istituzione per l'anno 2016 del divieto di accesso, della circolazione e della sosta nella zona a traffico limitato delimitata con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 02.04.2014, identificata con segnali di cui alle Figure II 322/a-b Art. 135 regolamento C.d.S., nei giorni festivi compresi dalla seconda domenica di aprile alla seconda domenica di ottobre (escluso il mese di agosto), dalle ore 14,00 alle ore 19,00, nei:

- parcheggi adiacenti alle residenze: Acacie , Aceri, Acquario, Alberata, Andromeda (parcheggio attiguo alla via Vivaldi), Astri , Betulle, Bosco, Campo, Cedri, Faggi, Filare, Fiori, Fontanile, Giardini, Ginestre, Giunco, Golfo, Idra, Lago, Larici, Meridiana, Olmi, Ontani, Orione, Parco, Ponte, Querce, Rio Nuovo, Ripa, Sagittario, Salici, Sassi, Sirio, Solco, Solco (parcheggio adiacente alla via Romano Visconti), Sorgente, Spighe, Tigli, Tralci;

- e nelle vie: A. Vivaldi, G. Verdi, dei Longobardi, Giotto, G. Marconi, C. Porta e C. Colombo.

Fanno eccezione al divieto di accesso, circolazione e sosta nella suddetta Z.T.L. gli:

- autoveicoli a motore che espongono il contrassegno tipo "vetrofania", veicoli a motore che espongono il contrassegno tipo "ospiti" e veicoli a motore che espongono il permesso "giornaliero", rilasciati dalla Polizia Locale secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla delibera di Giunta Comunale n. 50 del 02.04.2014. L'obbligo di esposizione viene assolto mediante l'apposizione sul parabrezza del veicolo, in posizione ben visibile e preferibilmente nell'angolo inferiore destro. La mancata esposizione equivarrà a mancanza di titolo e pertanto comporterà l'applicazione delle relative sanzioni amministrative previste dal vigente codice della strada;

- autoveicoli privati dei medici che si recano per visite domiciliari urgenti presso i pazienti residenti nella zona a traffico limitato, per il tempo strettamente necessario per la visita, purché sia esposto lo specifico contrassegno professionale e l'ora di arrivo sul luogo del soccorso;

- mezzi pubblici di trasporto, compresi i taxi e i veicoli a noleggio con conducente, purché in servizio;

- veicoli muniti di logo in dotazione alle: Forze di Polizia, Polizia locale e provinciale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, mezzi di pubblico soccorso, veicoli di proprietà degli enti pubblici, per esigenze di servizio;

- autoveicoli in car sharing ed altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dall'Amministrazione Comunale di Basiglio, al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile;

- ciclomotori a due o tre ruote e quadricicli leggeri, di cui alle categorie internazionali L1e, L2e, L6e (Direttiva 2002/24/CE recepita con DM 31.01.2003);

- motocicli a due ruote con/senza carrozzetta, tricicli, quadricicli, di cui alle categorie internazionali L3e, L4e, L5e, L7e (Direttiva 2002/24/CE recepita con DM 31.01.2003);

- autoveicoli condotti o al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di apposito "contrassegno di parcheggio per disabili" o di "contrassegno invalidi" purché sia esposto in originale nella parte anteriore del veicolo, in maniera ben visibile e completamente leggibile;

- autoveicoli con logo degli Istituti di vigilanza privata, compresi quelli dei portavalori, solo per esigenze di servizio;

- veicoli e macchine operatrici di proprietà di gestori di servizi di pubblica utilità, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'attività di ripristino.

L'autorizzazione per l'accesso, la circolazione e la sosta nella zona a traffico limitato di

altri veicoli a motore non contemplati nel presente dispositivo, potrà essere rilasciata dal Comando Polizia Locale di Basiglio, previa istanza da inoltrare in tempo utile.

I contrassegni del tipo "vetrofanìa" e tipo "ospite" già rilasciati e riportanti la scadenza anno 2008 o anno 2012 mantengono la loro validità, purchè esposti dai veicoli che sono nella disponibilità dei cittadini residenti / domiciliati in Basiglio.

DISPONE

- che il settore Ambiente e del territorio del Comune di Basiglio sia incaricato della collocazione e della manutenzione della prescritta segnaletica stradale, mediante l'apposizione dei segnali stradali, così come prescritti dal vigente codice della strada ex art. 7 e dal relativo regolamento di esecuzione (Figure II 322/a-b Art. 135);

- che del presente provvedimento sia data comunicazione:

alla Stazione Carabinieri di Basiglio;

al Servizio di Vigilanza del "Supercondominio comprensorio Milano 3";

al Servizio di Vigilanza "Rossetti Group";

- che il presente provvedimento, in base all'art. 32 della legge 69/2009, sia reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Basiglio.

DEMANDA

agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente codice della strada il controllo sull'osservanza della presente ordinanza e fa obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della legge 241/1990 contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente:

- al TAR della Lombardia, entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 2 legge 06/12/1971 n. 1034 e successive modificazioni;

- al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 98 del DPR 24/11/1971.

Ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 285/1992 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del Regolamento del C.d.S. regolamento (DPR 16/12/1992 n. 495), al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale Silvano dr. Sacchi



Il Responsabile del Settore Polizia Locale
Silvano dr. Sacchi